

INTRODUZIONE

di Maria Immordino

Un caloroso benvenuto a tutti i presenti, alle autorità istituzionali, civili e militari, agli studenti, alle colleghe e ai colleghi, provenienti da diversi Atenei italiani, grazie per avere accolto con entusiasmo l'invito a svolgere una relazione in occasione di questo convegno.

Voglio, in particolar modo, ringraziare l'onorevole Gaetano Galvagno, Presidente dell'Assemblea regionale siciliana per aver, con grande generosità, ospitato il convegno odierno in questa prestigiosa storica Sala, intitolata a Piersanti Mattarella, testimonianza di alta rappresentanza democratica della Repubblica e della Sicilia.

Consentitemi, infine, un grazie affettuoso alla segreteria organizzativa e alla prof. Caterina Ventimiglia per il delicato e complesso compito di coordinamento, con risultati preziosissimi per la riuscita di questo evento.

Questo convegno, che prende l'avvio oggi, è dedicato alla cara memoria del compianto prof. Francesco Teresi.

A lui si deve la fondazione, con Guido Corso e l'editore Danilo Pupillo della rivista Nuove Autonomie, che ha organizzato il convegno di oggi, con il patrocinio di numerose prestigiose istituzioni. A loro si affiancava, discreta, generosa e instancabile, Maripina Terrasi, la cui intensa attività è stata fondamentale per lo sviluppo e il consolidamento della stessa nel panorama giuridico nazionale.

Della Rivista Francesco Teresi ha assunto la direzione fino al momento in cui mi ha passato, con Guido Corso, il testimone, trasmettendomi il suo amore e la sua passione per la Rivista che considerava una "sua" creatura, sostenendomi sempre con severo affetto paterno e con la sua fruttuosa e instancabile collaborazione.

Di questo Gli sono particolarmente riconoscente.

Francesco Teresi, il quale è approdato all'Università dopo una brillante carriera nei ruoli della Regione, dove, tra le altre funzioni di dirigente, ha svolto anche quelle di Capo di gabinetto dell'allora Assessore al Bilancio Piersanti Mattarella, ha rivestito un ruolo importante nell'Università di Palermo.

È stato il primo preside della neoistituita Facoltà di Scienze Politiche, in precedenza semplice corso di laurea della Facoltà Giurisprudenza.

È stato per anni l'anima della Scuola di specializzazione in Diritto regionale e degli enti locali, succeduto nella direzione al prof. Pietro Virga.

Come titolare dell'insegnamento di istituzioni di Diritto Pubblico, ha avviato agli studi giuridici e giuridico-politici generazioni di studenti.

Tra i primi e più importanti cultori di Diritto regionale, ha dato notevoli

contributi sulla giustizia costituzionale regionale, ossia sul ruolo delle Regioni nel contenzioso costituzionale, sul ricorso straordinario al Presidente della Regione, sulla legislazione urbanistica regionale.

Il suo volume *Le istituzioni repubblicane. Manuale di diritto costituzionale*, è arrivato alla 6° edizione.

Con me ha curato un volume sulla Regione Siciliana.

Con Filippo Salvia, inseparabile collega ed amico, ha pubblicato uno dei più importanti manuali di diritto urbanistico che dopo la sua morte è stato curato, nelle successive edizioni, da Salvia.

Con Guido Corso ha pubblicato il primo commento alla legge sul procedimento amministrativo.

In Francesco Teresi la conoscenza profonda sia del Diritto costituzionale che del Diritto amministrativo, trovava una sintesi perfetta con una grande e poliedrica cultura.

Francesco Teresi è stato da ultimo anche giudice non togato del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, apportando un contributo rilevante alla funzione giurisdizionale del Consiglio, anche con un incessante e ricco apporto scientifico, espressione nitida della vastità e del respiro culturale che ne costituivano la cifra identificativa.

La sua copiosissima produzione scientifica, che testimonia la pluralità di esperienze culturali e professionali, accompagnava un'attività didattica avviata nel 1970 ed esercitata ininterrottamente sino alle soglie del 2012. Era molto amato dagli studenti per la sua sensibilità, la disponibilità al dialogo e la chiarezza espositiva che ne facilitavano l'approccio alla materia insegnata.

Franco Teresi si è sempre interessato anche ai rami alti del sistema.

Ha illustrato ai suoi studenti l'assetto costituzionale di governo con l'ottica dei progetti di riforma. Il suo volume sulla *Strategia delle Riforme*, oggetto di numerose edizioni, è rimasto un testo imprescindibile nel dibattito che ha accompagnato i progetti di riforma costituzionale presentati dopo la sua scomparsa, oggi riferimento per il progetto del c.d. premierato.

L'intera esistenza di Francesco Teresi è stata anche un atto di amore e di generosità per la sua adorata famiglia. Ed è con affetto e gratitudine che rivolgo un saluto alla signora Ghita Teresi e alla figlia Antonella, presenti in questa sala, da parte di noi tutti della Direzione, del Comitato scientifico, della Redazione della Rivista.

Ed ora due considerazioni sul convegno che si apre oggi.

L'autonomia differenziata, il cui D.d.l., a firma del ministro Calderoli, è stato approvato dal Senato lo scorso martedì 23 gennaio, è stato ed è oggetto di una rovente polemica politica e dottrina.

L'obiettivo degli organizzatori del convegno è quello di dare uno sguardo sereno al tema, come si addice agli studiosi di diritto pubblico e come è richiesto

dalla complessità delle implicazioni giuridiche della previsione dell'art. 116 u.co., Cost.

Si tratta di un inedito esperimento di ripartizione negoziata delle competenze legislative: in cui una regione chiede “*ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia*”, avviando con governo e parlamento una vera e propria trattativa che può sfociare in una intesa che corrisponde, o corrisponde solo in parte, alla richiesta della regione.

L'attuale governo, percorrendo una traiettoria già delineata dai precedenti esecutivi, ha ritenuto che il negoziato debba avvenire sulla base di una legge generale che disciplina il complesso procedimento e che il trasferimento di funzioni sia subordinato alla previa determinazione dei c. d. LEP, ossia i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. E che perciò il trasferimento di funzioni debba essere accompagnato dall'esercizio, da parte dello Stato, della competenza legislativa esclusiva prevista dall'art. 117 co. 2 lett. m), Cost.

Alcune domande ai relatori ai quali è affidato il compito di arare e setacciare il tema, del quale non può non sottolinearsi il grande interesse: che cosa sono i LEP? Sono prestazioni minime o prestazioni essenziali? Sono risorse finanziarie per la fornitura delle prestazioni? Sono regole giuridiche, come è inevitabile che siano per quanto riguarda i diritti civili? Le risposte, è evidente, possono essere le più diverse.

L'attuazione dell'art. 116 u.co. ha importanti implicazioni finanziarie perché incide sull'assetto finanziario dei diversi livelli di governo e di amministrazione che è disciplinato a grandi linee dall'art. 119 Cost.

Orbene, e veniamo così ad un'altra inevitabile domanda: si tratta solo di stabilire le risorse da trasferire alle regioni che si sono avvalse dell'art. 116 u.co.? O è necessario assicurare anche copertura ai LEP, con riguardo all'intero territorio nazionale?

Il trasferimento di funzioni legislative o amministrative, incide sugli apparati amministrativi. Nuove risorse umane devono essere procurate dalle regioni che hanno chiesto e ottenuto il trasferimento. E, sorge allora un'ulteriore domanda: qual è la sorte degli apparati centrali che vengono liberati di questi compiti? Vanno ridimensionati? L'operazione complessiva coinvolge anche gli enti locali: ai quali va trasferita, in applicazione dell'art. 118 Cost., una quota delle funzioni che passano dallo Stato alla regione.

E, infine, c'è ancora da chiedersi: che ne è delle regioni a statuto speciale, che possono anch'esse beneficiare del meccanismo previsto dall'art. 116 u.co., in applicazione dell'art. 10 della legge Cost. n. 3/2001 che abilita dette regioni a fruire di forme di autonomia più ampie di quelle già attribuite?

L'attuazione dell'art. 116 u.co. rende ancora più complesso nel nostro paese l'assetto delle funzioni legislative e amministrative, ma non può pregiudicare l'unità e la indivisibilità della Repubblica garantita dall'art. 5 della Cost.

Non poteva mancare, quindi, fra i temi del convegno, una relazione sul rapporto tra l'autonomia differenziata e l'interesse nazionale.

Confido che tutti gli aspetti ed i problemi accennati vengano affrontati nel corso del convegno dai tanti autorevoli studiosi presenti in questa Sala, con una serena, pacata e libera discussione che possa offrire elementi di approfondimento, utili al percorso parlamentare del regionalismo differenziato che proseguirà alla Camera dei Deputati.

Grazie e buon lavoro

Prof.ssa Maria Immordino
Direttore responsabile della Rivista Nuove Autonomie